

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1964

Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso

ONOREVOLI SENATORI. — La tendenza ad effettuare investimenti in fabbricati di lusso e, specialmente, in ville di lusso non può essere favorita in una fase in cui lo Stato deve richiedere ai contribuenti nuovi sacrifici a vantaggio dell'Erario. In realtà, si deve osservare che già la vigente legislazione tributaria contiene per le costruzioni della specie, disposizioni per cui si applicano le esenzioni lunghe, sino a venticinque anni, piene od a scalare.

Volendosi ora colpire più incisivamente i redditi da fabbricati di lusso, anche allo scopo di scoraggiare, nella presente situazione, i corrispondenti investimenti, si ritiene di proporre, con l'annesso disegno, di assoggettare i suddetti redditi ad una imposta speciale.

L'individuazione di detti fabbricati presenta alcune difficoltà, per la tendenza, manifestatasi relativamente alle costruzioni eseguite dopo la fine dell'ultimo conflitto, ad eludere le disposizioni concernenti la determinazione delle caratteristiche di lusso (decreti ministeriali 7 gennaio 1950 e 4 dicembre 1961).

Al fine di identificare con certezza i fabbricati che si intendono colpire, l'articolo 1 del disegno di legge distingue i fabbricati per i quali la classificazione di lusso non dà luogo a dubbi e i fabbricati che, pur presentando di fatto caratteristiche di lusso, non sono qualificabili come tali a' sensi delle cennate disposizioni.

Questi ultimi sono censiti o censibili, pure, nelle categorie A/1 (abitazioni signorili) e A/8 (abitazioni in ville) del nuovo catasto edilizio urbano. A questo riguardo, si deve tener conto che nelle categorie di cui sopra — le quali fanno riferimento al significato che le rispettive denominazioni hanno nelle singole località — sono censite unità immobiliari urbane di non recente costruzione, le quali non possiedono in senso assoluto caratteristiche di lusso.

Pertanto, per ragioni di giustizia, si rende necessario discriminare le unità immobiliari di non recente costruzione da quelle costruite nel dopoguerra, epoca in cui il tono delle abitazioni è andato evolvendo verso tipi di lusso.

Volendosi identificare una data di riferimento per distinguere l'epoca di costruzione prebellica da quella postbellica, si è assunta la data del 29 maggio 1946, dalla quale hanno cominciato a trovare applicazione le disposizioni agevolative a favore delle nuove costruzioni, per le quali si è potuto verificare il godimento di una esenzione ingiustificata.

La identificazione delle unità immobiliari urbane da assoggettare al nuovo tributo può essere effettuata con non eccessiva laborio-

sità attraverso gli atti del nuovo catasto edilizio urbano, restando inteso che formeranno oggetto del tributo speciale anche le unità immobiliari urbane di fatto non censite ma che lo saranno in prosieguo di tempo.

L'imposta è di applicazione automatica e colpisce con l'aliquota del venti per cento gli imponibili determinati ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131. È fatta salva per i contribuenti la possibilità di ricorrere contro il ruolo nei casi ipotizzati dall'articolo 4 della stessa legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonché sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A/1 e A/8.

L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

Art. 2.

Per l'accertamento, per l'applicazione e per la riscossione dell'imposta speciale istituita con la presente legge valgono le disposizioni vigenti per l'imposta sul reddito dei fabbricati.

Il provento dell'imposta speciale è devoluto all'Erario.

Art. 3.

Nel primo anno di applicazione dell'imposta speciale è ammesso ricorso contro il ruolo all'Intendenza di finanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale di pagamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.